

GLOSSARIO

NOTA: *all'interno delle singole definizioni del Glossario sono riportati in corsivo i termini oggetto di definizione nell'ambito del Glossario medesimo. Inoltre, i riferimenti al D.Lgs. 39/10 sono da intendersi come riferimenti al medesimo decreto come modificato dal D.Lgs. 135/2016.*

AMMINISTRATORE O ESPONENTE DELLA DIREZIONE

I componenti dell'organo di gestione, nonché la persona o le persone con responsabilità per la gestione dell'attività dell'impresa.

BILANCIO

Una rappresentazione strutturata dell'informativa finanziaria storica, comprensiva delle relative note, destinata a comunicare le risorse economiche e le obbligazioni di un soggetto a una data di riferimento ovvero le loro variazioni in un determinato periodo di tempo, in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria. Le note relative comprendono solitamente una sintesi dei principi contabili significativi adottati e altre informazioni esplicative.

Il termine può fare riferimento al *bilancio* completo, ma può anche indicare un singolo prospetto di cui si compone il *bilancio*, ad esempio, lo stato patrimoniale, il conto economico o le relative note esplicative.

Il termine può riferirsi al bilancio di esercizio o a quello consolidato.

CLIENTE DI ASSURANCE

Il soggetto che ha conferito l'*incarico di assurance*.

CLIENTE DI REVISIONE

Il soggetto che ha conferito l'*incarico di revisione*. La definizione include gli *enti consociati* su cui la società esercita un controllo diretto o indiretto.

COMPENSI IN FUNZIONE DEL RISULTATO (CONTINGENT FEE)

Un compenso calcolato su una base predeterminata in relazione all'esito di un'operazione ovvero in relazione al risultato delle attività svolte dal *soggetto abilitato alla revisione* (*). Un compenso stabilito dall'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa non è considerato un *compenso in funzione del risultato*.

ENTE CONSOCIATO

Un ente che si caratterizza per una delle seguenti relazioni con il cliente:

- (a) un ente che esercita un controllo diretto o indiretto sul cliente se il cliente è rilevante per tale ente;
- (b) un ente con un interesse finanziario diretto nel cliente, se tale ente ha un'influenza notevole sul cliente e l'interesse nel cliente è rilevante per tale ente;
- (c) un ente su cui il cliente ha un controllo, diretto o indiretto;
- (d) un ente in cui il cliente, o un ente controllato dal cliente ai sensi della precedente lettera c), ha un interesse finanziario diretto che gli attribuisce un'influenza notevole su tale ente, e l'interesse è rilevante per il cliente e per il suo ente controllato;
- (e) un ente che è sotto il comune controllo con il cliente se tale ente e il cliente sono entrambi rilevanti per l'ente che li controlla.

ENTE DI INTERESSE PUBBLICO

Un ente come definito dall'articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 39/10.

ENTE SOTTOPOSTO A REGIME INTERMEDIO

Un Ente come definito dall'articolo 19-bis, comma 1, del D.lgs n. 39/10.

ESPERTO DEL REVISORE

Una persona o un'organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L'esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un *partner* o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto abilitato alla revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno.

ESPERTO ESTERNO

Un soggetto (che non sia un *partner* o un membro del personale professionale, inclusi i collaboratori temporanei del *soggetto abilitato alla revisione* (*)) o un'organizzazione in possesso di capacità, conoscenze ed esperienze in un settore diverso da quello della contabilità o della *revisione*.

FAMILIARI

Un genitore, un figlio, un fratello o una sorella, che non rientra nella definizione di *stretti familiari*.

GIUDIZIO PROFESSIONALE

L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico.

GRUPPO DI ASSURANCE

- (a) Tutti i componenti del *team di assurance*;
- (b) tutti gli altri soggetti che, all'interno del *soggetto abilitato alla revisione* (*), possono direttamente influenzare l'esito dell'*incarico di assurance*, ivi inclusi:
 - (i) coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell'*incarico di assurance*, o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell'*incarico di assurance*;
 - (ii) coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore, in relazione a operazioni o atti o fatti connessi all'incarico di assurance;
 - (iii) coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima dell'emissione della relazione o alla data della medesima.

GRUPPO DI REVISIONE

- (a) Tutti i componenti del *team di revisione*;
- (b) tutti gli altri soggetti che, all'interno del *soggetto abilitato alla revisione* (*), possono direttamente influenzare l'esito dell'*incarico di revisione*, ivi inclusi:
 - (i) coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell'incarico o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di revisione, nonché coloro che si trovano a livelli gerarchicamente sovra ordinati al responsabile dell'incarico, fino al soggetto che è a capo del soggetto abilitato alla revisione;
 - (ii) coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore, in relazione a operazioni o atti o fatti connessi all'incarico;
 - (iii) coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima della emissione della relazione o alla data della medesima;
- (c) tutti coloro i quali nell'ambito di un *soggetto appartenente alla rete* possono influenzare direttamente l'esito dell'*incarico di revisione*.

INCARICO DI ASSURANCE

Un incarico in cui, all'esito delle procedure adottate in esecuzione dello stesso e sulla base degli elementi acquisiti, vengono espresse conclusioni con il fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori, diversi dal soggetto responsabile, sul fatto che il risultato della valutazione o della misurazione dell'oggetto dell'incarico è conforme a determinati criteri di riferimento.

Rientrano tra gli *incarichi di assurance* gli *incarichi di revisione*, gli *incarichi di revisione limitata* e gli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione.

(Per le linee guida sugli *incarichi di assurance* si veda l'International Framework for Assurance Engagements emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board che descrive gli elementi e gli obiettivi di un *incarico di assurance*).

INCARICO DI REVISIONE

Un *incarico* finalizzato a fornire un ragionevole livello di attendibilità in cui viene espresso un giudizio in ordine al fatto se il *bilancio* sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (vale a dire fornisca una rappresentazione veritiera e corretta o sia presentato correttamente in tutti i suoi aspetti significativi) quale, ad esempio, un incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.lgs. 39/10, condotto in conformità agli ISA Italia.

INDIPENDENZA

L'indipendenza consiste in:

- (a) indipendenza mentale - lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il *giudizio professionale*, consentendo quindi a una persona di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale; e
- (b) indipendenza agli occhi di terzi – l'evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici, concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del *soggetto abilitato alla revisione* o di un membro del *gruppo di revisione* o del *gruppo di assurance*.

INTERESSE FINANZIARIO

Un diritto su partecipazioni sociali o altri titoli, obbligazioni, finanziamenti o altri strumenti di debito di un ente, inclusi la facoltà o l'obbligo di acquistare tale diritto o suoi derivati.

INTERESSE FINANZIARIO DIRETTO

Un *interesse finanziario*:

- (a) detenuto direttamente da, e soggetto al controllo di, un individuo o un ente (inclusi quelli amministrati da altri soggetti), oppure
- (b) di cui un individuo o un ente è il beneficiario effettivo, detenuto attraverso un veicolo di investimento collettivo, un patrimonio autonomo (ad esempio estate), un trust o altri soggetti interposti o strumenti di intermediazione, sui quali detto individuo o ente esercita il controllo, o del quale è in grado di influenzare le decisioni di investimento.

LIVELLO ACCETTABILE

Livello al quale un terzo ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del *soggetto abilitato alla revisione* in quel momento, concluderebbe, verosimilmente, che l'osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa.

PARTNER

Il socio o qualsiasi altra persona che abbia l'autorità di impegnare il soggetto incaricato di svolgere il *servizio professionale*.

PARTNER CHIAVE DELL'INCARICO DI REVISIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Codice Etico Italia, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera i-bis), del D. Lgs. 39/2010:

- il *responsabile dell'incarico di revisione*;
- il soggetto responsabile del *riesame della qualità dell'incarico* e, se ve ne sono,
- gli altri *partner* che assumono le principali decisioni e valutazioni su aspetti significativi della *revisione del bilancio* sul quale sarà espresso il giudizio.

A seconda delle circostanze e del ruolo degli individui nel contesto della *revisione*, il termine "altri partner di revisione" può includere, ad esempio, i *responsabili dell'incarico* su società controllate o divisioni significative del cliente.

PARTNER CHIAVE DELL'INCARICO DI ASSURANCE

Il *responsabile dell'incarico*, il soggetto responsabile del *riesame della qualità dell'incarico* e, se ve ne sono, gli altri *partner* che assumono le principali decisioni e valutazioni su aspetti significativi dell'incarico di assurance.

PUBBLICITÀ

La comunicazione al pubblico di informazioni relative a servizi o competenze al fine di ottenere incarichi professionali.

RESPONSABILE DELL'INCARICO

Il partner o altra persona nell'ambito del *soggetto abilitato alla revisione (*)* che è *responsabile dell'incarico* e del suo svolgimento, nonché della relazione emessa.

Nei casi di incarichi di revisione legale ai sensi del D.lgs 39/2010, il *responsabile dell'incarico* corrisponde a quanto definito nell'art. 1, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 39/2010 (cfr anche l'art. 14, comma 4,).

Nel caso in cui l'*incarico di revisione* sia affidato al collegio sindacale ai sensi del codice civile, ciascun componente effettivo del collegio sindacale è considerato *responsabile dell'incarico*.

RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE

La persona o le persone responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa.

Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

(Per una più compiuta individuazione dei soggetti rientranti nella definizione di responsabili delle attività di governance si veda l'ISA Italia 260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance")

RETE

Una struttura più ampia alla quale appartiene un *soggetto abilitato alla revisione* o altra entità, qualunque ne sia la forma giuridica o l'attività svolta, che:

- (a) sia finalizzata alla cooperazione; e
- (b) persegua chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, oppure che sia riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni oppure che condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o di una parte significativa delle risorse professionali.

REVISIONE

La revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 39/2010 o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla

direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro, o dalla legislazione nazionale di un paese non appartenente all'Unione Europea ovvero condotta volontariamente.

RIESAME DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO

Un processo configurato per fornire una valutazione obiettiva, prima dell'emissione della relazione o alla data della medesima, dei giudizi professionali significativi formulati dal *team di assurance* e delle conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione.

Il processo di riesame della qualità dell'incarico si applica all'*incarico di revisione* dei bilanci degli enti di interesse pubblico e degli enti sottoposti a regime intermedio e agli altri eventuali incarichi per i quali il soggetto abilitato alla revisione abbia stabilito che tale riesame sia richiesto.

SERVIZI PROFESSIONALI

Servizi che richiedono competenze contabili o correlate che includono, tra gli altri, i servizi contabili, fiscali, la *revisione*, la consulenza di direzione e i servizi di gestione finanziaria.

SOGGETTO ABILITATO ALLA REVISIONE

Il revisore legale così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.lgs 39/10, quale singolo professionista o come componente di un organo societario, oppure la società di revisione legale, così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.lgs 39/10.

Nel presente Codice il termine "*soggetto abilitato alla revisione*" ricomprende, ove applicabile, anche il controllante del soggetto abilitato alla revisione o il controllato dal medesimo, mediante la proprietà, la direzione o altre modalità.

Nel presente Codice il termine "*soggetto abilitato alla revisione (*)*" ricomprende - oltre al controllante del soggetto abilitato alla revisione o al controllato dal medesimo, mediante la proprietà, la direzione o altre modalità - anche i *soggetti appartenenti alla rete*.

SOGGETTO APPARTENENTE ALLA RETE

Un *soggetto abilitato alla revisione* o altra entità, qualunque ne sia la forma giuridica o l'attività svolta (anche diversa da quella di *revisione*), che appartiene alla *rete*.

STRETTO FAMILIARE

Il coniuge, che non sia legalmente separato, o il convivente more uxorio, o la persona economicamente dipendente. Si considera economicamente dipendente la persona che nel più recente anno solare ha ricevuto più della metà del suo sostentamento dalla persona di cui è considerata a carico.

TEAM DI ASSURANCE

Il *responsabile dell'incarico*, tutti i *partner* e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell'incarico, e le persone eventualmente impiegate dal *soggetto abilitato alla revisione (*)* che svolgono procedure relative all'*incarico di assurance*.

Sono esclusi gli *esperti esterni*.

TEAM DI REVISIONE

Il *responsabile dell'incarico*, tutti i *partner* e il personale professionale che partecipano allo svolgimento dell'*incarico di revisione*, e le persone eventualmente impiegate dal *soggetto abilitato alla revisione (*)* che svolgono procedure relative all'*incarico di revisione*.

Sono esclusi gli *esperti esterni*.